



VISTA la Legge 240/2010;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1636/2024 – prot. n. 208948 del 5.12.2024;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 603/2024 – prot. 217451 del 17/12/2024;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 156/2025 – prot. n. 59502 del 8.04.2025.

DECRETA

È emanato il seguente:

CODICE ETICO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA

Capo I

Principi fondamentali della ricerca scientifica

Art.1

Principi generali

1. L'attività di ricerca è diritto e dovere di ogni ricercatrice/ricercatore dell'Ateneo di Palermo. Essa è libera e può essere realizzata singolarmente o in gruppo. In tutti i suoi ambiti e in tutte le sue fasi, deve ispirarsi ai principi del rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte, della responsabilità, della correttezza, della diligenza e della trasparenza.
2. La ricerca deve perseguire l'obiettivo di aumentare le conoscenze, a vantaggio della società, senza recare nocimento e deve svilupparsi in modo coerente con tali finalità.
3. Devono essere rispettati la dignità degli esseri umani e il benessere degli altri esseri viventi, eventualmente coinvolti nella ricerca, secondo gli standard e le regole previste dalla normativa vigente e dall'Organismo Preposto al Benessere Animale e dal Comitato di Bioetica.
4. Al fine di rendere effettivo il perseguimento di tali obiettivi, l'Università degli Studi di Palermo adotta il presente Codice etico per le attività di ricerca, di seguito denominato Codice, nel rispetto del codice etico e dei vigenti regolamenti di Ateneo. Il Codice delinea i principi di responsabilità etica e professionale, di onestà e di correttezza che è necessario rispettare in tutte le fasi della ricerca, siano esse svolte individualmente o in gruppo.

Art. 1bis

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice si intende per:
 - a) Ricercatrice/ricercatore: tutti i componenti della comunità accademica che svolgono attività di ricerca, a qualunque titolo e in qualsiasi disciplina. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: professori e ricercatori di ruolo; ricercatori a tempo determinato; assegnisti di ricerca; dottorandi, specializzandi e borsisti; studenti coinvolti in progetti di ricerca; personale tecnico-amministrativo che partecipi a progetti o attività di ricerca; collaboratori esterni o volontari operanti

nell'ambito di progetti di ricerca dell'Ateneo.

- b) Condotte gravi: comportamenti che violano gravemente l'integrità della ricerca, quali il plagio, la falsificazione o fabbricazione di dati, l'appropriazione indebita di risultati o idee, la manipolazione dolosa di immagini o di informazioni scientifiche. Tali comportamenti costituiscono violazioni gravi e sono soggetti a sanzioni.
- c) Pratiche discutibili: comportamenti non pienamente conformi agli standard della buona pratica scientifica, pur non costituendo illecito grave, come omissioni di citazioni pertinenti, attribuzione impropria della paternità scientifica, mancata trasparenza nei conflitti di interesse, gestione negligente dei dati. Tali comportamenti, se ricorrenti o deliberati, possono essere oggetto di richiamo o sanzioni.

Art. 2

Riconoscimento della professione e libera circolazione dei ricercatori

1. Tutte le ricercatrici e i ricercatori, impegnati nella promozione o creazione di nuove conoscenze, vengono riconosciuti come professionisti e sono trattati di conseguenza.
2. In applicazione delle raccomandazioni contenute nella "*Carta Europea del Ricercatori*" è promossa la libera e responsabile circolazione delle ricercatrici e dei ricercatori ed è riconosciuto il valore della mobilità geografica, interistituzionale, intersettoriale, inter- e trans-disciplinare quale importante strumento per migliorare le conoscenze e lo sviluppo professionale in ogni fase della carriera.

Art. 3

Risultati e valutazione della ricerca

1. I metodi di rilevazione e di analisi dei dati, i risultati e, se del caso, le informazioni dettagliate concernenti tali dati sono accessibili a esami sia interni che esterni, anche su richiesta delle autorità competenti.
2. Le ricercatrici ed i ricercatori svolgono l'attività di valutazione della ricerca, di peer-reviewing di progetti di ricerca, articoli scientifici, curricula, etc. nel rispetto dei principi sanciti dal presente codice.

Art. 4

Inclusione, non discriminazione e relazioni interne alla comunità di ricerca

1. Le ricercatrici ed i ricercatori si impegnano a promuovere ambienti inclusivi, equi e rispettosi, privi di ogni forma di discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, disabilità, religione, età o convinzioni personali.
2. È valorizzato l'apporto derivante dalla diversità dei percorsi e delle esperienze di vita all'interno dei gruppi di ricerca, che costituisce un arricchimento per la qualità e la rilevanza sociale della ricerca.
3. Le relazioni tra membri della comunità scientifica, in particolare tra supervisori e giovani ricercatrici/ricercatori, devono essere improntate al rispetto, alla trasparenza, alla correttezza e alla promozione della crescita scientifica e professionale.

Art. 5

Sostenibilità della ricerca

1. Riconoscendo il ruolo fondamentale che le università ricoprono nell'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 dell'ONU e individuando l'impegno profuso e le buone prassi promosse dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e dal Marie Skłodowska-Curie Actions

Green Charter della Commissione Europea, l'Università degli Studi di Palermo riconosce il ruolo cruciale della ricerca nel promuovere la sostenibilità, sviluppando conoscenze, innovazioni, strategie necessarie per raggiungere gli SDGs. A tale scopo, le ricercatrici e i ricercatori sono chiamati a prestare particolare attenzione ai temi della sostenibilità nella programmazione e nello sviluppo delle proprie ricerche, contribuendo allo sviluppo di soluzioni per le sfide globali e alla loro diffusione ispirata ai criteri della open science.

2. Le ricercatrici ed i ricercatori promuovono la creazione di ambienti di lavoro che assicurino la collaborazione, la resilienza, la crescita personale e delle competenze, la salute delle persone e dei luoghi e la cura e l'impegno tra pari. Le ricercatrici ed i ricercatori si impegnano, inoltre, in attività di diffusione delle conoscenze e buone prassi a servizio e beneficio delle comunità in cui operano, permettendo loro di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile. La collaborazione tra diverse istituzioni e discipline è riconosciuta come essenziale per accelerare l'azione collettiva verso la conoscenza ed implementazione delle buone prassi di sviluppo sostenibile, ispirando il dialogo internazionale, il dibattito e la diffusione delle migliori pratiche a beneficio della società nel suo complesso.

Capo II Doveri e svolgimento della ricerca scientifica

Art. 6 Doveri

1. Le ricercatrici e i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo hanno il dovere di indicare in modo chiaro la propria affiliazione e ruolo all'interno dell'Ateneo in tutte le sedi rilevanti, inclusi gli elaborati scientifici e le comunicazioni pubbliche.
2. Le ricercatrici e i ricercatori si impegnano a usare i mezzi di comunicazione (ivi compresi i social networks) in modo responsabile, evitando inoltre che le proprie opinioni personali possano essere attribuite all'Ateneo e alla comunità accademica dell'Università degli Studi di Palermo, intendendosi per comunità accademica l'insieme di studenti, dottorandi, assegnisti, ricercatori, docenti e personale TAB. Qualora menzionino la loro affiliazione all'Università degli Studi di Palermo ovvero essa risulti comunque dalla loro presenza sui mezzi di comunicazione, le ricercatrici e i ricercatori hanno specificamente il dovere di:
 - a) non ledere la reputazione dell'Ateneo e della comunità accademica dell'Università degli Studi di Palermo;
 - b) non diffondere informazioni soggette a un obbligo di riservatezza, ovvero violare le norme giuridiche che tutelano i dati personali ovvero la proprietà intellettuale o industriale;
 - c) non pubblicare frasi ingiuriose, diffamatorie, ovvero discriminatorie;
 - d) non divulgare o sostenere attività illegali;
 - e) non esprimere o incoraggiare commenti offensivi o provocatori.
3. In coerenza con quanto prescritto dal Codice Etico dell'Ateneo di Palermo, le ricercatrici e i ricercatori hanno il dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che abbia un carattere discriminatorio o lesivo dell'altrui dignità personale e hanno il dovere di fondare le relazioni sul rispetto di tutte le persone senza alcuna forma di discriminazione.
4. È dovere delle ricercatrici e dei ricercatori tenersi aggiornati sulle normative che riguardano il proprio settore di ricerca, incluse quelle internazionali, e sui regolamenti dell'Università. È dovere dell'Università fornire al riguardo

informazioni aggiornate, complete e facilmente accessibili a tutti i ricercatori, nonché promuovere la formazione dei ricercatori in questo ambito.

5. Le ricercatrici e i ricercatori sono tenuti a conoscere i meccanismi di finanziamento che regolano l'attività di ricerca. È loro responsabilità attenersi alle procedure amministrative previste per il corretto accesso e utilizzo delle risorse, ottenere tutte le autorizzazioni necessarie prima dell'avvio delle attività scientifiche e garantire una gestione finanziaria improntata a principi di trasparenza, efficacia e solidità. In tale quadro, sono tenuti a collaborare con l'Università, gli enti finanziatori o altri organismi pubblici o privati, inclusi comitati etici, anche nell'ambito di eventuali verifiche o audit autorizzati.

Art. 7

Progettazione e pianificazione della ricerca

1. La ricerca deve avere rilievo scientifico, accademico e/o sociale. Nei casi in cui la ricerca sia suscettibile di produrre un impatto sugli oggetti della ricerca e, più in generale, sulla società, sull'ambiente e sulla biosfera, tale impatto deve essere responsabilmente esaminato, dandone conto nella documentazione pertinente. Le ricercatrici e i ricercatori devono aver cura di considerare le più recenti evidenze scientifiche e di adottare metodologie adeguatamente giustificate e in grado di perseguire gli obiettivi identificati.
2. È dovere delle ricercatrici e dei ricercatori rendere espliciti e trasparenti eventuali conflitti di interesse, anche potenziali, sia personali che professionali, nei confronti dell'Ateneo, degli enti finanziatori, dei soggetti coinvolti nella ricerca e della società in generale. Ogni forma di influenza che possa potenzialmente confliggere con l'oggettività della ricerca deve essere dichiarata e gestita con integrità.
3. Nella ricerca di gruppo la progettazione è discussa con tutti i soggetti interessati, avendo cura di concordare preventivamente ruoli, responsabilità e compiti, ferma restando la possibilità che questi siano modificati in maniera trasparente e motivata durante lo svolgimento della ricerca. Tutti i componenti del gruppo di ricerca e, in particolare, il responsabile, contribuiscono a creare un clima di leale collaborazione, evitando qualsiasi forma di discriminazione e riconoscendo il contributo di ognuno nelle forme appropriate.
4. Nelle ricerche condotte in collaborazione con soggetti esterni, è responsabilità delle ricercatrici e dei ricercatori accertarsi che la ricerca possa essere realizzata nel rispetto dei principi etici e di integrità. Il ricercatore avrà cura di avviare collaborazioni con soggetti esterni che diano appropriata garanzia in tal senso, attraverso accordi scritti.
5. Nell'ambito di ogni gruppo di ricerca, si individuano i soggetti designati alla gestione e alla conservazione dei materiali e dei dati prodotti dalla ricerca, inclusi, all'occorrenza, i dati grezzi.

Art. 8

Svolgimento della ricerca

1. Le ricercatrici e i ricercatori si impegnano a svolgere i propri ruoli in modo diligente e responsabile attenendosi, nella ricerca di gruppo, a quanto previamente concordato.
2. Lo svolgimento della ricerca e i risultati progressivamente acquisiti devono essere documentati in maniera veritiera, precisa e dettagliata, tale da permettere il loro esame critico e l'eventuale riproduzione della ricerca da parte di terzi.
3. Le ricercatrici e i ricercatori operano nel massimo rispetto verso tutte le persone coinvolte nella ricerca, senza compromettere la salute, il benessere della comunità,

la sicurezza e la salubrità dell'ambiente in cui lavorano. Conformano, inoltre, le attività di ricerca che coinvolgono animali alle misure di protezione animale stabilite dalla normativa vigente nel rispetto delle indicazioni e dei compiti propri dell'Organismo Preposto al Benessere Animale.

4. Qualora la ricerca implichi l'uso di campioni biologici, trattamento di virus e/o agenti patogeni in generale e materiali chimici, devono essere scrupolosamente rispettate le normative nazionali e regolamentari in materia di rischio biologico, chimico e radioattivo.

Art. 8bis

Conservazione e accesso ai dati della ricerca

1. Le ricercatrici e i ricercatori devono documentare accuratamente le attività e conservare i dati primari, i protocolli, i risultati e le informazioni rilevanti per la verifica e la riproduzione della ricerca e la documentazione relativa (taccuini di laboratorio, protocolli, codici software, questionari, registrazioni, ecc.).
2. La conservazione dei dati deve avvenire in modalità sicura e protetta, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali e secondo i principi FAIR di reperibilità (findability), accessibilità (accessibility), interoperabilità (interoperability) e riutilizzabilità (reusability). I dati devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni dalla conclusione del progetto o dalla pubblicazione dei risultati, salvo diverse disposizioni normative o disciplinari.
3. L'accesso ai dati può essere concesso a terzi nel rispetto della riservatezza, previa valutazione da parte dei titolari del trattamento, e secondo quanto previsto da regolamenti di Ateneo e accordi progettuali.
4. L'Ateneo promuove la condivisione dei dati attraverso archivi istituzionali e la risposta alle richieste motivate provenienti dalla comunità scientifica o da autorità competenti.

Art. 9

Diffusione e valutazione dei risultati della ricerca

1. Le ricercatrici e i ricercatori devono impegnarsi a garantire la massima condivisione e diffusione dei risultati raggiunti. La diffusione dei risultati deve avvenire in forma onesta trasparente e completa. L'Università condanna la falsa citazione delle fonti, la fabbricazione di risultati anche parzialmente inesistenti e la falsificazione e manipolazione dei risultati ottenuti
2. La diffusione dei risultati della ricerca deve avvenire nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte. Qualora per motivazioni scientifiche non sia possibile il rispetto dell'anonimato, deve essere acquisito preventivamente il consenso informato e l'autorizzazione al trattamento dei dati delle persone coinvolte nella ricerca di cui occorra diffondere dati personali.
3. Le ricercatrici e i ricercatori autori di un brevetto hanno il dovere di rispettare le norme di legge vigenti e i regolamenti di Ateneo in materia di proprietà industriale.
4. Nelle produzioni scientifiche deve essere riconosciuto e valorizzato l'apporto di ogni componente del gruppo di ricerca e devono essere indicati, come coautori tutti coloro che hanno fornito un contributo scientifico significativo, nel rispetto dei principi della valorizzazione del merito e delle non discriminazione. Nelle pubblicazioni collettanee l'ordine dei coautori deve essere previamente concordato e non devono essere indicati come coautrici persone che non hanno fornito alcun contributo scientificamente significativo.
5. È promossa una politica di "open science" finalizzata alla massima diffusione dei

risultati di ricerca conseguiti. La documentazione dei dati della ricerca deve essere resa disponibile attraverso l'inserimento in banche dati internazionalmente riconosciute o attraverso il riscontro tempestivo delle richieste di accesso alla documentazione.

6. Le ricercatrici e i ricercatori che svolgono il ruolo di **revisori o valutatori** devono operare con imparzialità, riservatezza e responsabilità, astenendosi da qualunque uso improprio delle informazioni acquisite e dichiarando eventuali conflitti di interesse.

Capo III

Norme finali e sanzioni

Art. 10

Diffusione del Codice etico

1. È compito dell'Università promuovere la più ampia diffusione del presente Codice, mediante comunicazioni, pubblicazioni, convegni, attività di formazione ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.
2. I Direttori di Dipartimento sono tenuti a divulgare il presente Codice presso tutti i componenti del proprio dipartimento nelle forme ritenute più idonee a promuovere azioni di diffusa e collettiva implementazione dello stesso.

Art. 11

Violazioni e segnalazioni

1. Ogni violazione del presente Codice, con particolare riguardo dei comportamenti di cui all'art 1bis punti b) e c), può dar luogo a provvedimenti proporzionati alla gravità della condotta, secondo le disposizioni del Codice Etico dell'Università, dello Statuto e dei regolamenti vigenti.
2. Chiunque (membro interno o soggetto esterno coinvolto) abbia fondati motivi per ritenere che si sia verificata una violazione dell'integrità nella ricerca all'interno dell'Ateneo può effettuare una segnalazione scritta e circostanziata. Le segnalazioni devono essere trattate con riservatezza e correttezza, garantendo il contraddittorio e la tutela del segnalante in buona fede.
3. Una volta ricevuta la segnalazione, l'Ateneo avvia senza indugio un'istruttoria riservata. Il Rettore, nomina se necessario una Commissione di indagine ad hoc, composta di norma da 3 a 5 membri con adeguata competenza e terzietà. La Commissione istruttoria ha il compito di raccogliere elementi, ascoltare le parti coinvolte (il segnalante, l'eventuale persona accusata, eventuali testimoni o esperti) e redigere, entro un termine congruo prefissato, un rapporto confidenziale contenente l'esito degli accertamenti e una valutazione motivata sull'eventuale sussistenza della violazione segnalata. Tale rapporto viene trasmesso al Rettore che adotta una decisione in merito alla fondatezza della segnalazione e alle misure conseguenti.
4. L'Ateneo si impegna a dotarsi di organismi e procedure trasparenti per la gestione delle segnalazioni e per il monitoraggio continuo del rispetto dell'integrità della ricerca.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri